

Data 05/12/2013

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Scadenza di versamento del saldo (16/12/2013)

Avviso

Il **16 dicembre 2013** scade il termine per il versamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria¹. Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le aliquote e detrazioni stabilite dal comune², con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Tipologia	Aliquota/detrazione
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	4,00
Aliquota ordinaria	7,60

Immobili che non devono pagare l'IMU entro il 16 dicembre 2013

In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, non sono tenuti al pagamento del saldo IMU di dicembre i seguenti immobili:

- abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari assimilate dal comune all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unità immobiliari diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite a dimora abituale possedute, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia
- terreni agricoli, e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale;
- fabbricati rurali strumentali.

Chi deve pagare

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune. Si considera titolare del diritto reale di abitazione anche il coniuge separato assegnatario della casa coniugale³.
- i locatari finanziari in caso di *leasing*, dalla data di stipula del contratto;
- i concessionari di aree demaniali.

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune:

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU.

distinguendo attraverso appositi codici tributo la quota di spettanza dello Stato e quella del Comune.

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune.

Il Funzionario Responsabile IMU
Marina D'Ortenzio

¹ Si vedano:

- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

² Si veda la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 30/10/2012 confermate con consiliare 38 del 29/11/2013

³ Si veda l'articolo 4, comma 12-*quinquies*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44